



Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE VIABILITÀ 1

Servizio Tecnico V.I.A. - V.A.S. – A.I.A.
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

Alessandria, 02-02-2024

trasmessa per posta elettronica certificata

Protocollo Generale n. 5341

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AMBIENTE ENERGIA TERRITORIO
Settore Sviluppo energetico sostenibile
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA
Divisione V-Procedure di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

E p.c.

SERVIZIO ENERGIA E TUTELA QUALITÀ
DELL'ARIA
c.a. ing. E. Biorci
c.a. ing. M. Poggio

OGGETTO: (Id: 10320) Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 relativa alla realizzazione del progetto di un impianto agrivoltaico con pn=22,66 MWp, sito nel Comune di Predosa (AL)

PROPONENTE: SKI 26 SRL

INVIO PARERE DI COMPETENZA PER CONFERENZA DEI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA.

A seguito della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (acquisita ai ns. atti con n.p.g. 652 del 08/01/2024), di comunicazione relativa alla procedibilità dell'istanza ed alla pubblicazione della documentazione sul proprio sito istituzionale, ed alla nota della Regione Piemonte (acquisita ai ns. atti con n.p.g. 905 del 09/01/2024) di indizione della conferenza dei servizi asincrona e di richiesta pareri, si è presa visione della documentazione progettuale sul link ministeriale per le valutazioni di merito, per la quale la Direzione scrivente, interpellati i servizi interni comunica quanto segue.

Il Proponente intende realizzare nel Comune di Predosa, in loc. C.na Valenta, in area agricola della superficie di circa 400.000 mq (suddivisa in 4 aree), un impianto definito agrivoltaico a inseguitori solari di potenza nominale complessiva installata pari a 22,66 MWp. Il progetto prevede anche le opere di connessione alla RTN consistente in circa 12,6 km di elettrodotto 36 kV interrato passante anche per i comuni di Predosa e Casal Cermelli (AL). L'impianto sarà

allacciato alla rete Terna in antenna a 36 kV su nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 220/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 220 kV "Casanova – Vignole Borbera" e alla linea RTN 220 kV "Italsider Novi – Vignole Borbera".

In esito alla disamina condotta sulla documentazione progettuale visionata, si argomenta di seguito quanto di competenza.

Cumulo con altri progetti

Nel capitolo 5.13.4 "Impatti cumulativi", pag. 161 del SIA, è stata fatta un'indagine conoscitiva del territorio considerando un intorno di 1 km rispetto all'impianto di progetto: all'interno di tale intorno non sono presenti altri impianti fotovoltaici autorizzati/realizzati.

Si ritiene che sarebbe stato più opportuno considerare una superficie più vasta, di almeno 5 km di raggio, in modo da poter effettuare un'analisi conoscitiva più ampia che tenga in considerazione la presenza, e quindi gli effetti cumulativi, dell'impianto fotovoltaico già realizzato, presente a meno di 2 km a nord dell'impianto in progetto.

Deve quindi essere effettuata specifica analisi di approfondimento circa gli effetti cumulativi dovuti alla compresenza dei fotovoltaici.

Mitigazioni

Nell'elaborato tecnico "Relazione mitigazioni" vengono descritti gli interventi mitigativi che si intendono realizzare lungo il perimetro esterno dei quattro lotti dell'impianto ed in particolare lungo i lati nord, ovest, sud ed attorno all'azienda. Sul restante lato est è prevista la sola piantumazione di un vigneto con funzione produttiva.

Si chiede di implementare ulteriormente la mitigazione ambientale perimetrale, come descritto di seguito, prevedendo una fascia di almeno 10 m, anziché di soli 5 m con doppio filare. I 5 m di barriera verde sono consentibili solamente attorno all'azienda.

Oltre alle specie arbustive, indicate a pag 11 della citata relazione, dovranno essere inserite anche specie arboree autoctone, tipiche dei luoghi, che dovranno essere inframezzate a quelle arbustive.

L'obiettivo finale della percezione visiva d'insieme della mitigazione perimetrale dovrà essere l'equivalente di una macchia boschiva naturaliforme, ben strutturata e non artefatta.

Inoltre, al fine di mitigare l'impatto visivo, si chiede di inserire un filare di siepe, secondo le caratteristiche di seguito descritte, che dovrà essere realizzato lungo tutti i lati perimetrali.

Le mitigazioni perimetrali che dovranno essere realizzate, qualora l'impianto fosse autorizzato, dovranno essere strutturate e progettate come sotto descritto, i cui punti si ritiene che debbano essere inseriti come condizioni ambientali nel giudizio di compatibilità e successivamente nell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e smi:

1. Un filare di siepe plurispecifica sempreverde a stretto sesto d'impianto, da posizionarsi lungo tutto il perimetro dell'impianto (lati nord, est, sud ed ovest), senza interruzioni spaziali, appena all'esterno della recinzione perimetrale;
2. Una fascia verde perimetrale di larghezza non inferiore a 10 m lungo tutti i lati dell'impianto (lati nord, est, sud ed ovest), formata da specie arboreo-arbustive autoctone, piantumate con un sesto di impianto irregolare in modo da creare una macchia boscata naturaliforme. Le essenze arbustive dovranno essere inframmezzate a quelle arboree e tutte le piante non potranno essere scapitozzate. Le altezze iniziali di messa a dimora delle essenze arboree non potranno essere inferiori a 2.5 m mentre quelle arbustive non inferiori a 1.5 m;
3. La formazione della barriera verde arboreo-arbustiva perimetrale, costituita secondo le indicazioni del punto precedente, dovrà essere realizzata in maniera omogenea lungo

tutto il perimetro dell'impianto, senza che vi siano discontinuità;

4. La barriera verde da realizzarsi esclusivamente attorno all'azienda potrà avere una profondità di 5 m a partire dalla recinzione e dovrà avere le medesime caratteristiche della fascia verde sopra descritta;
5. Il progetto della barriera verde mitigativa, da redigere secondo quanto sopra indicato, dovrà essere inviato ed approvato dagli enti competenti, in tempo utile prima della realizzazione dei lavori, redatto da tecnico professionista competente;
6. Il summenzionato progetto dovrà altresì essere corredato dagli elaborati grafici (planimetrie e sezioni) con il dettaglio della distribuzione spaziale delle essenze vegetali, l'indicazione del sesto d'impianto ed il numero totale delle piante da mettere a dimora suddiviso per specie;
7. La distribuzione spaziale delle piante da mettere a dimora dovrà rispecchiare la formazione di un boschetto naturaliforme e pertanto non si dovranno percepire geometrie nette, specialmente nei punti di raccordo tra i lati perimetrali;
8. L'altezza iniziale delle piantine che andranno a costituire la siepe perimetrale non dovrà essere inferiore ad 1,5 m e l'altezza massima da raggiungere dovrà corrispondere a quella raggiunta dei pannelli nella loro massima estensione verticale;
9. La potatura, quale intervento che riveste un carattere di straordinarietà, dovrà essere effettuata esclusivamente per le seguenti motivazioni:
 - eliminare rami secchi, lesionati o ammalati;
 - per motivi di difesa fitosanitaria;
 - per problemi di pubblica incolumità;
 - per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione;
10. Le eventuali operazioni di potatura andranno eseguite nel periodo di stasi vegetativa, rispettando per quanto possibile la formazione naturale degli alberi, con strumenti opportunamente disinfettati e proteggendo la superficie di taglio con idonei prodotti sigillanti- disinfettanti;
11. In caso di potature, i residui non andranno mai lasciati al suolo, ma rimossi;
12. Dovranno essere evitati, al fine di privilegiare la naturalità boschiva, gli interventi di capitozzatura, per non interrompere in nessun caso la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 10. Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli interventi necessari a garantire la pubblica incolumità;
13. La recinzione dell'impianto dovrà essere realizzata con pali infissi nel terreno senza strutture continue di collegamento quali cordoli in c.a., per non ostacolare il deflusso superficiale delle acque meteoriche in eccesso e dovrà essere sollevata da terra di almeno 20 cm, su tutto il perimetro, per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata, come indicato in progetto;
14. Il proponente dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine (arboree, arbustive e siepe) in caso di mancato attecchimento e dovrà provvedere alla loro cura, almeno per i primi cinque anni dalla messa a dimora, al fine di garantire la sopravvivenza di tutte le essenze vegetali.
15. Per tutta la durata dell'impianto fotovoltaico il proponente dovrà provvedere all'integrazione degli eventuali vuoti nella vegetazione mitigativa (siepe e barriera verde) al fine di evitare interruzioni.

16. Al fine di monitorare l'efficacia della fascia mitigativa:

- dovrà essere comunicato agli enti competenti l'inizio delle operazioni di messa a dimora delle essenze, che dovrà avvenire nel primo periodo utile stagionale (primavera o autunno);
- dovrà essere inviata agli enti competenti l'opportuna documentazione fotografica, da più punti di osservazione, al termine del primo, del secondo e del quinto anno, e poi con cadenza quinquennale fino alla dismissione dell'impianto fotovoltaico;
- la suddetta documentazione fotografica dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di quanto eseguito, nella quale dovranno essere spiegate le modalità gestionali attuate della fascia mitigativa ed il periodo nel quale si prevedono gli interventi di manutenzione;
- dovranno essere segnalate in dettaglio, nella stessa relazione, le eventuali sostituzioni delle specie vegetali e dovranno essere indicati i punti delle sostituzioni, anche con documentazione fotografica comprovante l'ante ed il post intervento.

17. Annualmente il proponente dovrà dare contezza dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola prospettata in progetto.

18. La nuova topografia che si verrà a creare a seguito della realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non dovrà modificare in senso peggiorativo il reticolo di deflusso delle acque superficiali di ruscellamento. Pertanto, dovrà essere attentamente ripristinata la circolazione idrica superficiale lungo le linee di scorrimento naturali per escludere fenomeni di erosione superficiale e incanalata;

19. I lavori di installazione dei pannelli e delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico dovranno essere contemporanei alla realizzazione delle opere di mitigazione perimetrale (siepe perimetrale e barriera verde) salvo comprovate esigenze in ordine alle stagioni agronomiche.

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.

1. La documentazione trasmessa non include un elenco dettagliato della documentazione inviata;
2. La normativa vigente ed in particolare il D.Lgs. 199 del 08/11/2021 e s.m.i., nell'indicare i criteri per l'individuazione delle aree idonee alla collocazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, specifica la necessità di privilegiare l'utilizzo *in primis* di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi e in secondo ordine aree industriali e commerciali, cave dismesse ecc.;
3. La documentazione non include il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione (citato solo come "*Terna codice pratica 202203331*"), esplicitamente accettato dal proponente;
4. Non è disponibile indicazione o documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare;
5. La Ditta, al fine di integrazione dell'impianto fotovoltaico su suolo agricolo, intende preservare parzialmente la continuità delle attività di coltivazione sul sito di installazione. A tal proposito si evidenzia che la Proponente ha proposto una verifica della compatibilità dello stesso impianto con le "*Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici*" Pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica. Resta inteso che la qualifica di

impianto agrivoltaico, nell'eventuale successiva procedura di rilascio Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/2003, sarà subordinata al parere del competente Ufficio Regionale e al rispetto delle disposizioni contenute nelle suddette Linee guida. In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle precitate Linee guida il progetto verrà considerata alla stregua degli impianti fotovoltaici standard. All'istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/2003, se dovuta, dovrà inoltre essere allegato un contratto, almeno preliminare, con il gestore/conducente dell'area agricola interessata dall'impianto;

6. La linea di connessione prevede alcuni attraversamenti per i quali le competenze sono attualmente in capo alla Società Autostrade e a RFI. Inoltre sono interessati corpi idrici minori presumibilmente di competenza Regionale. Si richiede, pertanto di coinvolgere il suddetti Enti nella procedura di VIA. Inoltre, se la Ditta realizzerà direttamente il collegamento con la cabina primari AT/MT, gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione predisposti dal Proponente dovranno essere opportunamente validati da Enel Distribuzione e/o da Terna;
7. Relativamente alla valutazione di impatto acustico presentata, si evidenzia che la stessa non risulta essere redatta ai sensi della D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616;
8. La stima degli oneri derivanti dalla dismissione prevede un importo che parrebbe non comprensivo dei costi derivanti dallo smaltimento finale di alcuni materiali. Inoltre non è indicato se la connessione rimarrà in capo al Gestore o dovrà essere dismessa a fine vita dell'impianto. La stima dovrà essere rivalutata e aggiornata inserendo tutti i costi nonché gli oneri derivanti dalle spese tecniche e corredata di crono programma.

Per quanto attiene alla procedura e documentazione necessaria all'eventuale rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. si rimanda alla consultazione del sito istituzionale della Provincia di Alessandria all'indirizzo: <http://www.provincia.alessandria.it/index.php?ctl=prodotti&idbl=114&fl=singola&id=9>

Nella suddetta eventualità si segnala tuttavia che quanto previsto dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 41/2023, relativamente alle procedure di rilascio di giudizio di compatibilità ambientale nel caso di autorizzazione unica non parrebbe in questo caso soddisfatto non essendo ad oggi pervenuta istanza ai sensi del D.Lgs. 387/2003 agli scriventi uffici.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Paolo PLATANIA

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio